LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 19

Importazione dei sali potassici di Stassfurt

E' permessa la importazione in esenzione da diritto di monopolio, dei sali potassici di Stassfurt, conosciuti sotto il nome di cainite, carnallite e silvina, anche se contengano oltre il 25 per cento, ma non piu' del 50 per cento di cloruro di sodio, a condizione che siano destinati, per solo uso di concimazione agricola, agli Istituti agrari che saranno designati dal Ministero delle finanze.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	III — Deroghe al divieto di importazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-19-importazione-dei-sali-potassici-di-stassfurt/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it